

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE Del 19/08/2020 n. 891

Settore IV 4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali 4.3.1 - UO Valutazioni Ambientali

OGGETTO: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE EX ART. 20 D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. - ART. 8 L.R. 3/2012 (SCREENING) - DPR 160/2010 - COMUNE DI CORINALDO - VARIANTE DEL PIANO DI RECUPERO DI UNA CAVA SITA IN LOC. S. ISIDORO. PROPONENTE: LIM SRL. ESCLUSIONE DEL PROGETTO DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE CON CONDIZIONI AMBIENTALI.

LA TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA DAL DIRIGENTE

PREMESSO che:

il 14.01.2016, con nota prot. n. 08 assunta al protocollo dell'Ente n. 6559 del 19.01.2016, è pervenuta a questa Area da parte dello Sportello Unico per la Attività Produttive (SUAP) Misa-Nevola e per conto della società **LIM srl** (d'ora in poi Proponente), C.F./P.I. 01052160411 e sede legale in Via Papiria n. 97 - 61032 Fano (PU), istanza per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*Screening*) ai sensi degli artt. 20 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e 8 della l.r. n. 3/2012 relativa ad un **progetto di variante del piano di recupero di una cava di ghiaia e sabbia** sita in loc. S. Isidoro di Corinaldo, corredata, a norma di legge, della documentazione concernente il progetto *de quo*, la relazione sulla valutazione dell'impatto ambientale, nonché la ricevuta dell'avvenuto versamento delle spese istruttorie;

con nota prot. n. 11718 del 29.01.2016 si è provveduto a richiedere al Proponente, per il tramite del SUAP sopra citato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. 160/2010 che individua lo stesso "*quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale...*", ed ai fini del corretto avvio del procedimento, il perfezionamento dell'istanza, con l'indicazione, tra l'altro, di dar conto sull'Avviso al Pubblico da pubblicare sul sito *internet* della Scrivente, che gli impatti dell'intervento in esame riguardano anche i territori comunali di Mondavio e San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro-Urbino;

quanto richiesto è pervenuto il 08.02.2016, con nota prot. n. 27 assunta al prot. n. 18956 del 17.02.2016 ed il 12.02.2016 con nota assunta al prot. n. 18963 del 17.02.2016;

PRESO ATTO che:

il progetto di cui al presente procedimento ha ad oggetto, secondo modalità e caratteristiche meglio evidenziate nell'Istruttoria Tecnica, parte integrante del presente provvedimento (*Allegato 1*), il progetto di variante del piano di recupero di una cava sita in loc. S.

Isidoro, Via del Perino, nel Comune di Corinaldo, su un'area identificata catastalmente al foglio n. 26 particelle n. 84 - 95;

l'intervento si configura come una variante al piano di recupero di una cava di ghiaia e sabbia (A1) che ha avuto la compatibilità paesistico ambientale con Deliberazione della Regione Marche n. 4822 del 07.10.1991 e autorizzazione rilasciata dal Comune di Corinaldo in data 14.07.1992, e si propone di stralciare dal piano di recupero autorizzato nel 1991 le aree ad oggi interessate dai laghi e di continuare ad utilizzare le vasche presenti quali laghi al servizio dell'impianto di frantumazione;

DATO ATTO conseguentemente che:

il 18.02.2016, con nota prot. n. 19848, si è provveduto a:

- informare il Proponente dell'abolizione dell'obbligo di pubblicazione sul BUR e all'albo pretorio dei Comuni interessati dell'avviso di cui al comma 4 del succitato art. 8 della l.r. 3/2012, sostituito dalla pubblicazione delle informazioni relative all'intervento oggetto di verifica sul sito *internet* di questa Autorità Competente, con contestuale decorrenza dei termini per la scadenza del procedimento, ed individuata dalla Scrivente, in esito alla verifica formale della documentazione presentata, nel giorno 18.02.2016;

- comunicare l'avvio della procedura di *Screening*, prevedendone la conclusione per il giorno 03.05.2016, secondo quanto previsto dal comma 9 del citato articolo 8 della l.r. 3/2012 e fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo comma 10 in merito alla richiesta di documentazione integrativa;

- richiedere al Comune di Corinaldo il Certificato di Assetto del Territorio relativo all'area interessata dall'intervento, comprensivo della relativa dichiarazione di conformità urbanistica;

- richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (A.R.P.A.M.) e all'Azienda sanitaria unica regionale - Area Vasta 2 (ASUR) territorialmente competenti, gli apporti istruttori in merito al progetto *de quo*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 8, comma 8 della citata l.r. 3/2012, così come modificati dalla l.r. 1/2015;

- dare informazione ai Comuni di Mondavio e San Lorenzo in Campo del procedimento in corso, poiché individuati quali Comuni interessati secondo la lettera o) del comma 1, art. 2, della l.r. 3/2012;

copia della documentazione riguardante il progetto è stata pubblicata sul sito *internet* di questa Amministrazione a partire dal giorno 18.02.2016 ed è rimasta depositata presso questa Area per i quarantacinque giorni previsti per legge e decorrenti dalla data di pubblicazione, onde garantire il perfetto contraddittorio da parte di eventuali controinteressati al procedimento;

TENUTO CONTO che a seguito della pubblicazione di cui ai punti precedenti, non sono pervenute osservazioni da parte di controinteressati;

VISTI:

il Certificato di Assetto del Territorio trasmesso dal SUAP di Corinaldo con nota prot. n. 64 del 08.03.2016 assunta al prot. n. 27018 di pari data;

il contributo istruttorio A.R.P.A.M. prot. n. 9477 del 16.03.2016 registrato al prot. n. 31931 del 21.03.2016, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*);

DATO ATTO che con nota prot. n. 48730 del 13.05.2016, per il tramite del competente SUAP si è provveduto a:

richiedere al Proponente integrazioni relative al progetto in oggetto, da presentare entro trenta giorni;

trasmettergli, per gli adempimenti di competenza, gli apporti dell'A.R.P.A.M.

precedentemente citati, non essendo ancora pervenuto l'apporto istruttorio di ASUR richiesto con la citata nota prot. n. 19848 del 18.02.2016;

comunicare la sospensione dei termini del presente procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 7 della l. 241/90 e dell'art. 8, comma 10 della l.r. 3/2012;

CONSIDERATO che il 01.06.2016 (prot. n. 55769 del 09.06.2016), il SUAP ha trasmesso, per conto del Proponente, una richiesta di proroga di un mese per la presentazione delle integrazioni richieste con la nota prot. n. 48730 del 13.05.2016, che con nota prot. n. 56732 del 13.06.2016 si è provveduto riscontrare positivamente;

ESAMINATA la documentazione integrativa pervenuta in data 12.07.2016 con nota prot. n. 212 assunta al prot. n. 65102 del 13.07.2016, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

DATO ATTO che con nota prot. n. 65817 del 14.07.2016 si è provveduto a richiedere all'A.R.P.A.M. gli apporti istruttori relativi alla documentazione integrativa, nonché a rinnovare all'ASUR la richiesta delle valutazioni di competenza di cui alla citata nota prot. n. 19848 del 18.02.2016;

VISTO pertanto il contributo istruttorio di quest'ultima prot. n. 130693 del 22.07.2016, assunto al prot. n. 68711 del 26.07.2016, contenente parere favorevole all'intervento in oggetto;

VISTE le valutazioni dell'A.R.P.A.M. prot. n. 30330 del 09.08.2016, assunte al prot. n. 72834 del 10.08.2016, relative alla documentazione integrativa, che hanno evidenziato il permanere di alcune criticità;

DATO ATTO pertanto che in data 27.09.2016 si è provveduto per le vie brevi a richiedere al Proponente chiarimenti per il superamento delle criticità individuate dall'A.R.P.A.M. e da alcuni Uffici interni;

VISTO quanto trasmesso in tal senso per conto del Proponente dal SUAP il 30.03.2017 ed assunto al prot. n. 22232 del 03.04.2017 e su cui si è provveduto a richiedere gli apporti istruttori di competenza all'A.R.P.A.M. (nota prot. n. 22426 del 03.04.2017);

PRESO ATTO in tal senso delle valutazioni dell'A.R.P.A.M. prot. n. 16846 del 12.05.2017 assunte al prot. n. 26677 del 16.05.2017;

TENUTO CONTO:

delle integrazioni volontarie del Proponente di cui alla nota del SUAP prot. n. 2955 del 27.07.2017 assunta al prot. n. 35623 del 03.08.2017, e alla nota del SUAP del 04.08.2017 assunta al prot. n. 35741 di pari data, per il cui contenuto si rimanda all'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato I*);

che con nota prot. n. 35790 del 04.08.2017 si è provveduto a richiedere all'A.R.P.A.M. il contributo istruttorio di competenza relativo alle integrazioni volontarie di cui al precedente punto;

delle valutazioni di quest'ultima prot. n. 34211 del 20.09.2017 assunte al prot. n. 40255 di pari data;

DATO ATTO pertanto che in data 20.09.2017, contestualmente al completamento degli apporti istruttori necessari, si è provveduto a riavviare il presente procedimento, sospeso il 13.05.2016;

DATO ATTO:

dell'istruttoria tecnica compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato C alla legge regionale 3/2012, per le cui conclusioni si rimanda all'allegato al presente atto (*Allegato I*);

che l'istruttoria del presente procedimento è stata curata dalla Dott.ssa Raffaella Romagna relativamente agli aspetti amministrativi, dal Dott. Geol. Cristiano Blasetti per quelli relativi alla difesa del suolo, dal Dott. Arch. Massimo Orciani per quelli attinenti le verifiche del sistema



Provincia
di Ancona

vincolistico ed i riscontri cartografici, dall'Istruttore Leonardo Sorichetti per gli aspetti inerenti la componente rifiuti e dall'Esperto Tecnico Dott. Ing. Chiara Ferrini per gli impatti sulle componenti ambientali;

DATO ATTO per le motivazioni riportate nell'Istruttoria Tecnica redatta all'esito del presente procedimento e parte integrante del presente atto (*Allegato 1*), compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato C alla citata l.r. 3/2012, che gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne l'assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTI E RICHIAMATI:

il D.P.R. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*";

la l.r. n. 3 del 26.03.2012 "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*", pubblicata sul BUR Marche del 05.04.2012;

l'art. 4 comma 2 della legge regionale citata, ai sensi del quale "*la Provincia è autorità competente per i progetti elencati negli allegati A2 e B2 localizzati nel suo territorio*" e che non presentino un impatto ambientale interregionale o una localizzazione sul territorio di due o più Province;

l'Allegato B2 alla citata l.r. 3/2012, punto 8 lettera r);

l'art. 8 comma 9 della l.r. 3/2012, secondo cui "*OMISSIS - l'autorità competente verifica se il progetto possa avere significativi impatti ambientali negativi e entro i trenta giorni successivi al termine del periodo di deposito, ... si pronuncia ...*";

il successivo comma 10, secondo cui "*Nel caso in cui l'autorità competente ritenga necessario acquisire integrazioni o chiarimenti per la verifica della significatività degli impatti, può farne richiesta al proponente, OMISSIS - L'autorità competente si pronuncia comunque entro i trenta giorni successivi alla data prevista per la presentazione di quanto richiesto*";

CONSIDERATO tuttavia che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il decorso del termine per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento non priva l'amministrazione procedente del potere di pronunciarsi sulla situazione oggetto dell'istanza del richiedente, essendo la stessa finalizzata alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridicamente rilevante tra amministrazione e soggetto che necessariamente richiede l'emanazione di un provvedimento espresso;

RICHIAMATA altresì la disposizione dell'art. 20, c. 4 della l. 241/1990 e ss.mm.ii., a norma del quale le disposizioni in materia di silenzio assenso non si applicano, tra gli altri, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio paesaggistico e l'ambiente;

RITENUTO, pertanto, di poter legittimamente adottare il provvedimento in oggetto oltre la scadenza suindicata;

VISTI inoltre:

l'art. 6 comma 1 della legge n. 3/2012, così come modificato dalla l.r. 1/2015 ai sensi del quale, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria l'autorità competente si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e, per gli aspetti relativi alla tutela della salute della popolazione, anche dei dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

l'art. 7 commi 1 e 2 della l.r. 3/2012: "*Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento. OMISSIS - Resta ferma la soglia minima di euro 350,00. OMISSIS - Gli oneri -*

OMISSIS - sono destinati:

- a) per i cinque settimi all'autorità competente per lo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente legge, per la dotazione di risorse strumentali, per la formazione specifica - OMISSIS;
- b) per i due settimi all'ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'art. 24.”;

l'art. 22 “Interventi e opere assoggettati alla disciplina dello sportello unico per le attività produttive” della succitata legge regionale;

l'allegato C della l.r. n. 3/2012 “Informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale”;

l'art. 17 d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la l.r. n. 3 del 26.03.2012 “Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)”, pubblicata sul BUR Marche del 05.04.2012;

l'art. 23, commi 2 e 3 d.lgs.104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.”;

l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29.04.2016 dello scrivente Settore ad oggetto: “Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale”;

il “Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente”, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 85 del 28.05.2019;

il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 12 del 30.01.2020 con il quale è stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona, l'incarico dirigenziale ad *interim* del Settore IV fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente stesso ovvero, se più breve, per gli incarichi ad *interim*, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

la Determinazione Dirigenziale del Settore I n. 408 del 28.04.2020 ad oggetto: “Dott.ssa Raffaella Romagna Settore IV, Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali. Conferimento di titolarità di Posizione Organizzativa - Delega di Funzioni a far data dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2021.”;

DATO ATTO che:

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147bis del d.lgs. 267/2000;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di interessi di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del Responsabile del procedimento;

DETERMINA

- I.** Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, per le motivazioni riportate in premessa, **disponendo il rispetto delle prescrizioni** contenute nell'allegata Istruttoria Tecnica, parte integrante della presente determinazione (*Allegato 1*), che qui si



Provincia
di Ancona

intendono integralmente richiamate, l'intervento relativo ad un **progetto di variante del piano di recupero di una cava di ghiaia e sabbia** sita in loc. S. Isidoro di Corinaldo su un'area identificata catastalmente al foglio n. 26 particelle n. 84 - 95, presentato il 14.01.2016 con nota prot. n. 08 assunta al protocollo dell'Ente n. 6559 del 19.01.2016, da parte dello Sportello Unico per la Attività Produttive (SUAP) Misa-Nevola e per conto della società **LIM srl**, C.F./P.I. 01052160411 e sede legale in Via Papiria n. 97 - 61032 Fano (PU), così come integrato nel corso del presente procedimento.

- II. Di trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Corinaldo per i successivi adempimenti di competenza.
- III. Di inviare copia del provvedimento all'Area Governo del Territorio e all'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo della scrivente Amministrazione.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione in versione integrale nel sito web della Provincia di Ancona dell'esito della presente procedura di verifica.
- V. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Corinaldo, per la pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale.
- VI. Di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.
- X. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello Statuto provinciale che ha recepito il combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L. e del § 9 delle Misure organizzative e obblighi di trasparenza, Sezione III PTPCT 2019/2021.
- XI. Di dare atto che il responsabile del procedimento, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, è la Dott.ssa Raffaella Romagna, Responsabile dell'Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- fascicolo verifica 11 07 05 509

Ancona, 19/08/2020

La Titolare di Posizione Organizzativa
Delegata dal Dirigente

Dott.ssa ROMAGNA RAFFAELA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA - Tel. n. 071/5894401-403-607

Codice Fiscale n. 00369930425

PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Comune di Corinaldo
**Progetto di variante del piano di recupero
di una cava sita in loc. S. Isidoro.
Ditta: LIM s.r.l.**

ISTRUTTORIA TECNICA

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale

**Titolare di Posizione Organizzativa - Area Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali e Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Raffaella Romagna**

Gli istruttori

Dott. Arch. Massimo Orciani

Dott. Ing. Chiara Ferrini

Rag. Leonardo Sorichetti

Dott. Geol. Cristiano Blasetti

Documento firmato digitalmente dalla Titolare di Posizione Organizzativa Dott.ssa Raffaella Romagna



INDICE

INDICE.....	1
1 PREMESSE	2
1.1 Premessa.....	2
1.2 Presentazione della domanda da parte del proponente	3
1.3 Individuazione e localizzazione del progetto	3
1.4 Identificazione del proponente	4
1.5 Deposito degli elaborati.....	4
1.6 Attestazione dell'avvenuto deposito	4
1.7 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate	4
2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	5
2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico	5
2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico	5
3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.....	7
3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale	7
3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale	8
4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE.....	10
4.1 Sintesi del quadro di riferimento ambientale	10
4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale	11
5 CONCLUSIONI	21
5.1 Esito dell'istruttoria	21
6 ELENCO ELABORATI	24

1 PREMESSE

1.1 Premessa

Il presente progetto si configura come una variante al piano di recupero di una cava di ghiaia e sabbia sita in località S. Isidoro, che prevedeva il ritombamento e il recupero ad uso agricolo delle aree oggetto della presente istruttoria.

Al fine dell'inquadramento dell'intervento, l'area di cava in questione fa parte di **una più vasta proprietà già oggetto in passato di attività estrattiva** e successivamente adibita come deposito dei limi di lavorazione (laghi di decantazione) derivanti dall'impianto di frantumazione che la Ditta possiede nel lato sinistro del F. Cesano sul territorio del Comune di San Lorenzo in Campo (PU). Si indicano alcune fasi salienti di tale intervento:

- Con Delibera della Regione Marche n. 1426 del 30.07.1981 e delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 29.09.1981 veniva autorizzato il progetto di una cava da adibire ad attività estrattiva di materiali ghiaiosi.
- Con Delibera della Regione Marche n. 4822 del 07.10.1991 veniva autorizzato il progetto di ampliamento della cava, cui seguiva la convenzione del 14.07.1992 con il Comune di Corinaldo per la coltivazione. Il progetto presentato nel 1991 prevedeva il recupero ad uso agricolo delle aree.
- Con **D.D. n. 158 del 01.12.2008** la Provincia di Ancona escludeva l'assoggettamento a VIA del Progetto di variante al piano di recupero della cava, riguardante i laghi di decantazione oggi operativi in adiacenza al sito in oggetto. Il progetto proponeva di stralciare dal piano di recupero le aree interessate dai laghi e di continuare ad utilizzare le vasche presenti quali laghi al servizio dell'impianto di frantumazione.

In merito all'**area di cava oggetto della presente procedura**, si riporta uno stralcio del contributo dell'**Area Copianificazione, Sviluppo Economico, Infrastrutture, Mobilità – U.O. Attività estrattive** – del 22.03.2016:

“Tale attività estrattiva ...risulta disciplinata dai seguenti atti amministrativi rilasciati inizialmente a favore della Soc. Nuova LIM S.p.A. successivamente incorporata nella Soc. LIM s.r.l.:

- *Decreto Dirigenziale Regionale n. 347 del 03/10/2008 di espressione del parere di conformità del progetto al D.P.R. n. 128/59;*
- *Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2009 di approvazione dell'ampliamento della cava e dello schema di convenzione regolante i rapporti tra l'amministrazione comunale e la ditta;*
- *Atto di Convenzione Rep. N. 330 del 19/06/2009;*
- *Denuncia inizio lavori, ai sensi degli art.24 - 28 del DPR 128/59, del 30/06/2011.*



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1 – 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

...Il progetto di ampliamento originale autorizzato nel 2009 prevedeva l'estrazione di inerti su un terreno agricolo distinto al catasto terreni del Comune di Corinaldo al F. n. 26 mapp. 84-85 e 95 con una movimentazione complessiva di 115.175 mc con un utile di 93.175 mc; il progetto risultava articolato in due lotti di uguale consistenza e superficie a sua volta suddivisi in 5 fasi per ottenere un ripristino ambientale sequenziale; per quanta riguarda il recupero finale dell'area era previsto il suo completo ritombamento con l'utilizzo di 93.175 mc di limi di lavaggio delle ghiaie e del cappellaccio precedentemente accantonato.

Al fine di valutare lo stato dei lavori estrattivi, la loro conformità al progetto approvato ed eventuali interferenze tra l'attività indicata in oggetto con l'attività estrattiva in essere, questa Ufficio ha programmato per la data del 15/03/2016, congiuntamente con il Comune di Corinaldo, lo svolgimento di un apposito sopralluogo in sito.

In sede di sopralluogo si è accertato che:

- *nel sito attualmente non si svolge alcuna operazione di escavazione ma solamente una limitata attività di movimento terra legata alle operazioni di ripristino attraverso il ritombamento parziale dell'area con i limi di lavaggio delle ghiaie provenienti dai laghi di decantazione limitrofi;*
- *l'attività di estrazione del materiale è stata terminata, come da programma, dopo circa 2 anni dall'inizio dei lavori (fine 2012); viceversa le attività di recupero dell'area risultano largamente in ritardo rispetto alle previsioni progettuali.*

Per quest'ultimo punto è emersa l'intenzione della Ditta di realizzare una variante del piano di recupero per trasformare parte dell'area, in conformità all'ambiente circostante, in lago di accumulo dei limi provenienti dal lavaggio del materiale ghiaioso proveniente dall'impianto di frantumazione che la Ditta possiede nel lato sinistro del F. Cesano, mantenendo solo una minima parte di cava (quella più vicina all'abitazione) da recuperare con il ritombamento; intenzione - appunto - concretizzata con la presentazione in data 23/12/2015 al SUAP del Comune di Corinaldo della richiesta di screening di VIA...

E' stato chiarito che contestualmente alla richiesta di screening di VIA è stata avanzata sempre presso il SUAP richiesta di permesso a costruire per la futura realizzazione nelle particelle oggetto di variante di un lago di decantazione ed è emersa la volontà sia del Comune che della Ditta a trasformare l'area in un ulteriore lago di decantazione al fine di aumentare la dimensione complessiva, ed avere pertanto tempi di riempimento più lunghi; tale miglioramento organizzativo potrà infatti garantire un recupero ambientale delle altre cave attive presenti nel territorio Comunale (sempre gestite dalla Soc. Lim srl), aventi dimensioni ben più considerevoli, maggiormente corrispondente al cronoprogramma dei lavori – data l'enorme difficoltà a reperire, in questo prolungato periodo di crisi economica, materiali idonei al ritombamento attraverso le procedure delle "terre e rocce da scavo..."

1.2 Presentazione della domanda da parte del proponente

Domanda presentata tramite SUAP il 14.01.2016, con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 6559 del 19.01.2016, integrata il 08.02.2016 (ns. prot. n. 18956 del 17.02.2016).

1.3 Individuazione e localizzazione del progetto

Il progetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R. 3/2012 Allegato B2 punto 8 lettera

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1- 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



r) ha ad oggetto il progetto di variante del piano di recupero di una cava sita in loc. S. Isidoro Via del Perino nel Comune di Corinaldo.

L'area è identificata catastalmente al foglio n. 26 particelle n. 84 - 95 del Comune di Corinaldo.

1.4 Identificazione del proponente

LIM s.r.l. – Via Papiria, 97 – 61032 Fano (PU).

1.5 Deposito degli elaborati

Dal giorno 18.02.2016 per 45 giorni presso la sede della Provincia di Ancona – Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - e presso la sede del Comune di Corinaldo.

1.6 Attestazione dell'avvenuto deposito

Presente nella documentazione.

1.7 Indicazione delle eventuali osservazioni presentate

Non sono pervenute osservazioni.

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

2.1 Sintesi del quadro di riferimento programmatico

Pianificazione a livello nazionale

L'impianto non ricade all'interno di zone vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

L'area non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923 n. 3267 e non interessa aree parco, né Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale.

Pianificazione di livello regionale e provinciale

Per quanto riguarda il PTC, il progetto ricade nell'ambito territoriale V1 e nella fascia di continuità naturalistica.

L'impianto non ricade in aree cartografate dal PAI.

Pianificazione di livello comunale

Rispetto al PRG del Comune di Corinaldo l'intervento ricade all'interno di un'area urbanistica "E1.1" Agricola normale del Cesano e del Nevola (art. 42 NTA PRG).

Pianificazione di settore

Con le *integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016* la ditta dichiara che *"...la pratica di cui all'art. 13-bis della LR 71/97 e ss.mm.ii...verrà avviata dopo la conclusione dell'iter burocratico dello screening con proprio atto separato"*.

2.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico

In merito alla pianificazione comunale, dal Certificato di Assetto del Territorio del **Comune di Corinaldo** rilasciato con nota prot. n.64 del 04.03.2016, assunta al ns. prot. n. 27018 del 08.03.2016, si evince che *"il progetto presentato è conforme allo strumento urbanistico vigente"*.

Con nota ns. prot. n. 48730 del 13.05.2016 l'**Area Copianificazione, Sviluppo Economico, Infrastrutture, Mobilità – U.O. Attività Estrattive** osservava quanto segue:

"Vi è la necessità di avviare da parte della Ditta la richiesta di variante al progetto estrattivo di cui all'art. 13 bis della L.R. 71/97. A tal fine si specifica che, essendo una variante che incide sullo stato finale dei luoghi e sul perimetro dell'area di intervento, è da intendersi di tipo sostanziale disciplinata con le modalità di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 che andrà, naturalmente, coordinata con quanto disposto dal D.P.R. n.160/2010 (disciplina del SUAP) ed in particolare con il procedimento unico di cui all'art. 7 del medesimo; in tale procedimento dovranno essere coinvolti, per l'espressione del parere di competenza, oltre che lo scrivente

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it



Provincia
di Ancona

Ufficio anche altri Enti come la Regione Marche ed il Corpo Forestale dello Stato, ed andranno prodotti elaborati progettuali aggiuntivi e di maggior dettaglio con la realizzazione di un nuovo rilievo plano-altimetrico che evidenzi le quote di fondo scavo ed un adeguato numero di sezioni”.

A tal riguardo si rimanda alla prescrizione di cui al paragrafo 5.1 punto 1 del presente documento istruttorio.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

3.1 Sintesi del quadro di riferimento progettuale

Il progetto di cava approvato prevede il ritombamento completo dell'area scavata per ripristinare le quote originarie del terreno agricolo.

Il sito in oggetto si trova a lato di un'area già autorizzata a laghi di accumulo dei limi provenienti dal lavaggio della lavorazione del materiale ghiaioso. Al fine di uniformare l'intervento al sito, la ditta propone di destinare una parte dell'area a lago di accumulo, stralciandola dal piano di recupero della cava a suo tempo autorizzato, mantenendo il ritombamento solo nella parte più vicina all'abitazione. Il lago in oggetto avrebbe anche lo scopo di aumentare la dimensione complessiva di quello esistente, con tempi di riempimento più lunghi.

La variante al piano di recupero interessa una superficie di circa mq 9.200, da trasformarsi in lago. Gli 800 mq rimanenti a cava verranno colmati come da progetto approvato. Il volume da utilizzare come vasca ammonta a circa 104.000 mc. Per ogni riempimento della vasca in progetto occorreranno circa 3 anni di lavorazione, con successivi 1,5 anni circa per l'asciugatura. Per cui un ciclo completo tra due successivi riempimenti avrà la durata di 4,5 anni.

A tal proposito si riporta un bilancio di massa riguardante il nuovo lago:

- Portata giornaliera di torbida: $300\text{mc/h} \times 4\text{h} = 1.200\text{mc/g}$
- Percentuale in volume di limo: 15,7%
- Quantità giornaliera di limo: $1.200 \times 15,7\% = 188,4\text{mc/g}$
- Giorni lavorativi: 180gg/anno
- Produzione di limo/anno $180 \times 188,4 = 33.912\text{mc/anno}$
- Volume della vasca: 104.000mc
- Durata di ogni ciclo: 3 anni

Le acque provenienti dal lavaggio del materiale inerte, lavorato nell'impianto di frantumazione di proprietà della ditta, sono raccolte in apposita vasca, già esistente, e tramite una pompa sommersa vengono spinte in tubazioni in PVC fino al punto più lontano utilizzabile nel lago. Dalla parte opposta dello scarico della torbida è ubicato il punto di ripresa delle acque chiarificate, che con tubazioni in PVC vengono riportate per gravità in un'altra vasca già esistente all'interno dell'area dell'impianto, e da qui, con pompa sommersa, l'acqua viene riportata in testa all'impianto di frantumazione per essere nuovamente utilizzata.

I limi verranno utilizzati per il ritombamento di cave di proprietà della stessa ditta site in località Madonna del Piano Comune di Corinaldo e in località Mirabello nel Comune di San Lorenzo in Campo. Quest'ultima è posta a poca distanza ed è raggiungibile attraverso una strada interna, senza interessare la viabilità ordinaria.

I limi rimarranno nella vasca fino a quando non si saranno compattati e verranno quindi asportati. La superficie della vasca verrà impermeabilizzata con argilla per evitare infiltrazioni.



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Con le **integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016** la ditta dichiara:

“In merito all’interazione della gestione del nuovo lago con quella dei laghi precedenti...mentre il lago A è fermo per essiccamento dei fanghi, la torbida viene inviata nel lago B” che ha una minore capienza. *“...Potrebbe capitare che il lago B risulti pieno mentre i fanghi del lago A non sono ancora addensati per poterli prelevare, e come risultato l’impianto di frantumazione si dovrebbe fermare. Visto che vi è l’opportunità di allargare il lago B con la parte di cava accanto, si è stilato il presente progetto...Il lavoro di unione dei due laghi, con la eliminazione dell’attuale setto di separazione, avverrà in occasione della prima pulizia del lago di progetto a limi essiccati...”*. A tal riguardo, con le **integrazioni prot. n. 35741 del 04.08.2017**, la ditta specifica che il *“...collegamento tra i due laghi può avvenire anche senza che tutto detto mallone venga asportato...Il ...quantitativo previsto di asportazione risulta essere di circa mc. 4.400 per una profondità media di circa 5.00 mt”*.

“Sia i limi che il materiale del setto verranno utilizzati per il ritombamento delle cave della proprietà sia in San Lorenzo in Campo che in Corinaldo.

Con questa soluzione, anche se le due volumetrie del lago A e quella del lago B così ampliati non si eguagliano perfettamente, ...si otterrà un ampliamento del lago B valido ai fini del raggiungimento delle finalità sopra descritte”.

“Le modalità di asporto e trasporto dei limi rimossi seguono le tempistiche di essiccamento degli stessi...il periodo di riempimento del lago in esame richiede circa 3 anni ed il periodo di essiccamento circa altri 1,5 anni”.

“In merito alla durata dello svuotamento del lago, si può ipotizzare un periodo di circa 6-7 mesi ...i mezzi d’opera...dovranno trasportare detti limi nell’area di cava di San Lorenzo in Campo posta a circa 2 km dal lago, passando attraverso una strada interna alla proprietà della ditta...una parte verrà invece trasportata nella cava sempre della stessa ditta sita in località Madonna del Piano del Comune di Corinaldo, posta a circa 5 km...”

Considerando di asportare circa i 104.000 mc di limi, più una tantum...8.500mc (per eliminazione del setto separatore, poi diventati 4.400 mc, ndr.), di cui circa mc. 72.500 da portare nella cava di San Lorenzo in Campo e circa 40.000 mc in quella di Madonna del Piano, ...si avrebbe:

...San Lorenzo in Campo

- *Viaggi complessivi/giorno n. 48 (con mezzi utilizzati n. 3, ndr)*
- *Quantità trasportata giornalmente mc/g 960*
- *...3,45 mesi*

...Corinaldo

- *...Viaggi complessivi/giorno n. 30 (con mezzi utilizzati n. 3, ndr)*
- *Quantità trasportata giornalmente mc/g 600*
- *...3,05 mesi”*

3.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale

Con nota ns. prot. n. 48730 del 13.05.2016 questo Ufficio chiedeva le seguenti integrazioni:



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

1. *“Risulta agli atti di questo Ente il progetto autorizzato nel 2009 dal Comune di Corinaldo per la coltivazione della cava in oggetto, completo di planimetria dello stato di progetto e dello stato finale di ripristino. Nell’ambito del presente procedimento il proponente ha depositato due planimetrie, relative allo stato di fatto e di progetto (tavv. 5 e 6), che rappresentano entrambe una situazione altimetrica diversa da quella attesa sulla base dello stato attuale dell’attività estrattiva e dell’oggetto della presente procedura di VIA.*

Si chiede quindi:

- *di rivedere gli elaborati grafici e di fornire le planimetrie quotate dello stato di fatto e di progetto e sezione quotata dei laghi di decantazione, estese all’area interessata dai laghi adiacenti;*
 - *di specificare come la gestione del lago in oggetto interagisca con quella dei laghi adiacenti;*
 - *di rappresentare in planimetria le tubazioni e le vasche descritte nello Studio Preliminare Ambientale (pagg. 6-7).*
2. *Descrivere le modalità e le tempistiche di trasporto dei limi rimossi”.*

Con le **integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016 e n. 35741 del 04.08.2017** la ditta ha prodotto le planimetrie richieste e le relative sezioni, ha argomentato circa i vantaggi della gestione unitaria del lago in oggetto con i laghi esistenti ed ha compiuto gli approfondimenti richiesti circa la gestione dei limi rimossi. Ha così descritto in modo più dettagliato il progetto evidenziandone i relativi vantaggi.

Con la citata **D.D. n. 158 del 01.12.2008** la Provincia di Ancona ha escluso l’assoggettamento a VIA del Progetto di variante al piano di recupero della cava, riguardante i laghi di decantazione oggi operativi in adiacenza al sito in oggetto.

Considerato che la ditta intende condurre con gestione unitaria i laghi esistenti e quello in oggetto, si ritiene utile recepire alcune delle prescrizioni disposte con la citata D.D. 158:

- Successivamente alla rimozione dei limi decantati prima dell’inizio del ciclo successivo di decantazione, dovrà essere garantita l’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della vasca (strato di argilla di spessore 20-30 cm).
- In occasione della rimozione dei limi decantati, lo scavo non dovrà essere ulteriormente approfondito.

A tal riguardo si rimanda alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

4.1 Sintesi del quadro di riferimento ambientale

Acque

Dallo *studio preliminare ambientale* si rileva che *“il lago verrà utilizzato come vasca di decantazione naturale dei limi provenienti dalla lavorazione delle ghiaie e sabbie, con il notevole vantaggio di riutilizzare a ciclo chiuso le acque chiarificate senza aggiunta di flocculanti...viene quasi eliminato il prelievo delle acque dal fiume Cesano, ...eseguito solo in un periodo limitato d’inverno per integrare quelle inevitabili perdite di acqua per evaporazione che si verificano in particolare nel periodo estivo”*.

Con le *integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016* la ditta aggiunge:

“La fase di cantiere...consiste nel disporre sul suolo a lato delle sponde del futuro lago le tubazioni in PVC di mandata della torbida e prelievo delle acque chiarificate per rinviarle all’impianto di frantumazione (già esistenti a servizio dell’altro lago limitrofo)...Queste tubazioni rimarranno in essere fino al completo riempimento del lago...per poi essere recuperate e passate in altro lago limitrofo che nel frattempo sarà stato svuotato...”.

Aria

Con le *integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016* la ditta dichiara che le componenti emissive in atmosfera sono quelle riconducibili a:

3. Lavori di posa delle tubazioni
“...circa una settimana”;
4. Lavori di svuotamento del lago
*“..il materiale...pur essendo essiccato, avrà comunque un contenuto di umidità che limiterà di molto la formazione di polvere nella sua movimentazione...tale lavorazione avverrà in depressione rispetto al livello del piano di campagna...
....Nella fase di movimentazione dei limi i valori di concentrazione risultano bassi in tutte le condizioni meteorologiche a tutte le distanze anche senza adottare misure di mitigazione”*.
5. Trasporti
“...si potranno formare polveri nel percorso...Come azione di mitigazione si utilizzerà...l’innaffiamento delle piste...”.
6. Polveri e i fumi prodotti dagli scarichi delle macchine operatrici.

Rifiuti e Suolo

Con le *integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016* la ditta dichiara che *“I limi prodotti per decantazione naturale non contengono flocculanti e verranno utilizzati ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006”*.

“I mezzi utilizzati...verranno riforniti e mantenuti nell’area dell’impianto di frantumazione dove è presente un ampio capannone destinato sia al ricovero dei mezzi che ad



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

officina con pavimentazione completamente impermeabilizzata con possibilità di raccolta di eventuali sversamenti”.

Rumore

Dallo *studio preliminare ambientale* si rileva che *“le emissioni sonore saranno riscontrabili solo nel periodo di svuotamento della vasca”.*

Con le *integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016* la ditta dichiara di aver valutato il rumore prodotto dalla nuova attività e verificato il rispetto dei limiti previsti.

Salute

Dallo *studio preliminare ambientale* si rileva che *“La presenza di acqua...non produce i fenomeni estivi del proliferare di insetti, in quanto la superficie dell’acqua rimane sempre in movimento...e questo non permette l’istaurarsi delle condizioni di vita di tali insetti...che hanno necessità per riprodursi di acqua stagnante”.*

Flora e fauna

Dallo *studio preliminare ambientale* si rileva che *“...uno specchio d’acqua...rimanendo per alcuni anni...potrà essere utilizzato anche dalla fauna migratoria...in quanto ai bordi della vasca vengono a crearsi le condizioni per la crescita di essenze erbacee tipiche degli ambienti umidi, gradita sia alla fauna migratoria che stanziale”.*

Paesaggio

Con le *integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016* la ditta dichiara:
“L’area circostante...è interessata dalle normali coltivazioni agricole estensive con la presenza di coltivazioni di grano, orzo, granturco, girasoli, erba medica, ecc. Si tratta quindi di un ambiente agricolo”.

4.2 Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale

In merito alla diverse matrici ambientali interessate, si fanno propri i **contributi istruttori dell’ARPAM**, che si riportano nelle valutazioni di seguito:

- **prot. n. 9477 del 16.03.2016, ns. prot. n. 31931 del 21.03.2016;**
- **prot. n. 30330 del 09.08.2016, ns. prot. n. 72834 del 10.08.2016;**
- **prot. n. 16846 del 12.05.2017, ns. prot. n. 26677 del 16.05.2017;**
- **prot. n. 34211 del 20.09.2017, ns. prot. n. 40255 del 20.09.2017.**

MATRICE ACQUE

Il Servizio Acque dell’ARPAM, con *nota prot. n. 9477 del 16.03.2016*, *“...ritiene di non avere osservazioni alla variante del piano di recupero proposto dalla Ditta”.*

Con *nota ns. prot. n. 48730 del 13.05.2016* questo Ufficio chiedeva:



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

“Al punto 2 del paragrafo 6 della Determina del Direttore n. 158 del 01.12.2008 della Provincia di Ancona, relativa all’esclusione da VIA del progetto di variante al piano di recupero della cava di ghiaia e sabbia sita in Via Landonia della ditta Nuova Lim SpA, questo Ufficio prescriveva quanto segue:

“Si dovrà effettuare un monitoraggio a cadenza semestrale in un punto situato immediatamente a monte e in uno situato immediatamente a valle dell’area di progetto. Il monitoraggio dovrà prevedere una misura quantitativa del livello di falda in corrispondenza dei periodi di minima e di massima escursione della stessa ed una misura qualitativa dei parametri: solidi sospesi totali, ph e COD.

Entro un mese dovrà essere prodotta un’apposita cartografia con riportata l’ubicazione dei punti richiesti per il monitoraggio delle acque sotterranee in relazione all’andamento dei flussi idrici della falda”.

Si chiede che la ditta fornisca i dati del suddetto monitoraggio, accompagnati dalla valutazione e dal commento dei suoi esiti”.

Nel **Permesso di Costruire n. 6081 del 16.09.2009**, rilasciato dal Comune di Corinaldo alla ditta Nuova LIM, a tal riguardo il Comune prescriveva che *“...il monitoraggio della falda dovrà essere effettuato con cadenza mensile e dovrà essere prodotta una relazione annuale sull’andamento dei dati raccolti”.*

Con le **integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016** la ditta dichiara:

“In riferimento alle prescrizioni riportate al punto 2 dell’allegato 6 della D.D. n. 158 del 01.12.2008, si comunica che la ditta ha provveduto all’installazione di n. 2 piezometri posti uno a monte e l’altro a valle dei laghi di decantazione, come da planimetria già inviata a codesto Spett.le Ufficio in data 16.12.2008. Per l’annotazione dei valori riscontrati nei monitoraggi, era stato predisposto un libretto su cui venivano e vengono annotati i valori riscontrati dei vari parametri, in modo particolare dei valori di livello della falda...invece che semestrale la lettura è avvenuta mensilmente. Di questo libretto si allega copia, precisando che la misura dei piezometri è avvenuta ed avviene con freatimetro di proprietà della ditta LIM srl, mentre per le analisi del pH, COD e SS ci si è avvalsi della collaborazione del Dott. Alberto Pagnetti iscritto all’Ordine dei Chimici delle Marche”.

La ditta ha fornito i dati del monitoraggio, senza produrre tuttavia alcuna valutazione o commento dei suoi esiti.

Con le **integrazioni volontarie prot. n. 35741 del 04.08.2017** la ditta dichiara:

“A seguito della richiesta di posizionare dei piezometri in base a quanto riportato nel punto 2 del paragrafo 6 della Determina del Direttore n.158 del 01-12-2008 della Provincia di Ancona, a suo tempo erano stati installati n. 2 piezometri le cui misurazioni sono state riportate nell’elaborato già allegato. Dei detti due piezometri, quello a cui si deve fare maggiore riferimento è il n. 2 posto a livello originario del terreno, mentre il n.1 è stato posizionato a valle dei laghi, in area già precedentemente scavata e già recuperata e che è stata oggetto di collaudo con esito positivo.

Dai dati riportati nel quaderno delle misurazioni, si nota come lo scavo si è sempre mantenuto al di sopra della falda con un franco di 2.00 ml da questa. I dati riportati nel quaderno



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

coprono un periodo dal 2010 al 2016 mentre la effettiva escavazione nell'area si è sviluppata negli anni dal 2011 al 2012.

Passando ad analizzare i valori analitici dell'acqua di falda, si nota come il ph oscilla su valore di basicità in linea con la tipologia di terreni, per quanto riguarda il COD ed i SS, si riscontrano valori in linea con acque di falda che non presentano contaminazioni”.

Considerato che la ditta intende condurre con gestione unitaria i laghi esistenti e quello in oggetto, si ritiene utile riproporre la citata prescrizione disposta al punto 2 del paragrafo 6 della Determina del Direttore n. 158 del 01.12.2008 della Provincia di Ancona, disponendo che la ditta effettui un monitoraggio a cadenza semestrale in un punto situato immediatamente a monte e in uno situato immediatamente a valle dell'area di progetto. Il monitoraggio dovrà prevedere una misura quantitativa del livello di falda in corrispondenza dei periodi di minima e di massima escursione della stessa ed una misura qualitativa dei parametri: solidi sospesi totali, ph e COD.

I piezometri potranno essere quelli esistenti o, se la ditta lo ritenga opportuno, di nuova realizzazione. Entro un mese la ditta dovrà produrre un'apposita cartografia, in scala adeguata, con riportata la proposta di ubicazione dei punti per il monitoraggio delle acque sotterranee in relazione all'andamento dei flussi idrici della falda.

In fase di monitoraggio, i dati dovranno essere periodicamente comunicati a questa Autorità che si avvarrà dell'ARPAM per le valutazioni di competenza.

A tal riguardo si rimanda alle prescrizioni di cui al punto 4 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

MATRICE ARIA

Il Servizio Aria dell'ARPAM, con *nota prot. n. 9477 del 16.03.2016*, “...ritiene la *Relazione Preliminare Ambientale carente di informazioni e propone quindi che sia integrata almeno con i seguenti elementi di conoscenza, affinché possano essere svolte le valutazioni tecniche di competenza:*

- 1. descrivere la fase di cantiere e la sua durata;*
- 2. descrivere nel dettaglio le attività di raccolta ed allontanamento dei limi essiccati, indicare la durata di tali attività ed i quantitativi giornalieri movimentati;*
- 3. descrivere ai fini emissivi lo scarico di torbida e la sua ubicazione rispetto ai recettori prossimi all'impianto;*
- 4. riportare il campo anemologico del sito;*
- 5. individuare i recettori prossimi all'impianto e riportarli in una cartina orientata assieme al campo anemologico individuato;*
- 6. fornire una valutazione, anche indiretta, della qualità dell'aria 'ante-operam' per gli inquinanti significativi del progetto;*
- 7. stimare, per l'area in studio, la pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera per gli inquinanti significativi, sia nella fase di cantiere sia nella fase di esercizio (considerare almeno i seguenti contributi: traffico di mezzi pesanti lungo le piste e le strade, risollevarimento di polveri dovuto al traffico veicolare nelle aree non pavimentate, cumuli di inerti, escavazione inerti, movimentazione inerti). Fornire i fattori*



di emissione utilizzati, i calcoli svolti e le azioni di mitigazione eventualmente adottate per la riduzione degli impatti;

8. *determinare lo stato di qualità dell'aria 'post operam' per gli inquinanti di cui al punto 6., eventualmente attraverso l'applicazione di un modello diffusionale, utilizzando la pressione di cui al punto 7., al confine e presso i recettori".*

Viste le **integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016**, il Servizio Aria, con **nota prot. n. 30330 del 09.08.2016**, osserva che "Il proponente ha risposto a quanto richiesto in merito ai punti 1 2 e 3. Per quanto riguarda gli altri punti 4, 5, 6, 7 e 8 il proponente ha risposto in modo non adeguato...La valutazione tecnica...è la seguente:

Per la fase di cantiere, vista la durata limitata e l'assenza di scavi, non si hanno osservazioni da formulare.

Per la fase di esercizio il proponente ha stimato un impatto (PM10) che, potenzialmente, potrebbe essere significativo presso i recettori più vicini, ma manchevole delle specifiche condizioni meteorologiche e di qualità dell'aria, in base alle quali sarebbe possibile valutare effettivamente l'impatto dell'impianto sull'area in esame.

In ogni caso, al fine di salvaguardare lo stato di Qualità dell'Aria del sito, si ritiene opportuno che il proponente attui le... azioni di mitigazione" riportate al punto 5 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

In merito alla componente **Suolo e Sottosuolo**, l'Area Protezione Civile e Assetto Idrogeologico "... ritiene di non assoggettare a VIA il progetto per quanto concerne la componente suolo e sottosuolo".

In merito alla **gestione dei rifiuti in generale**, l'ARPAM Servizio Rifiuti/Suolo, con **nota prot. n. 9477 del 16.03.2016**, osservava che:

- *"La ditta non riporta le attività della eventuale fase di cantiere relativa al progetto, compresa la gestione dei rifiuti prodotti;*
- *In merito ai regolari ricambi di fluidi meccanici e rifornimenti effettuati sulle macchine durante la fase di cantiere e manutenzione si ritiene che debbano essere fatti su una superficie completamente impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta di eventuali sversamenti".*

Viste le **integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016**, il Servizio Rifiuti/Suolo, con **nota prot. n. 30330 del 09.08.2016**, a tal riguardo non riporta ulteriori osservazioni.

In merito alla **gestione dei materiali di risulta**, l'ARPAM Servizio Rifiuti/Suolo, con **nota prot. n. 30330 del 09.08.2016**, osservava che:

"In merito al materiale ricavato dalla eliminazione del setto di separazione (8.500 mc) dei due laghetti di cui a pag. 3 del documento integrativo, si fa presente che questo non risulta presente nella documentazione valutata precedentemente (SIA) e non ne viene fatta menzione nella risposta fornita all'ARPAM circa le attività di cantiere svolte. La ditta non ha indicato



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

quali sono le normative di riferimento, la cui valutazione si rimanda alla Provincia di Ancona, con cui intende gestire tali terre nè ha fornito la caratterizzazione delle stesse”.

Anche il **Settore IV – Area Rifiuti e Suolo – U.O. Gestione Rifiuti**, con nota del 12.09.2016 osservava che *“Il proponente deve individuare la normativa applicabile alla gestione delle terre e rocce da scavo”.*

Con le **integrazioni volontarie prot. n. 22232 del 03.04.2017** la ditta dichiara:
“In merito alle terre e rocce da scavo che si produrranno dalla rimozione del setto...la caratterizzazione ...verrà effettuata prima dell’inizio delle operazioni di rimozione... Qualora...emerge il rispetto dei limiti normativi (Allegato V al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06) si procederà come di seguito indicato:

- 1. qualora il progetto sia assoggettato a VIA le terre e rocce da scavo saranno gestite ai sensi del DM 161/2012;*
- 2. nel caso in cui il progetto non sia sottoposto a VIA le terre e rocce da scavo saranno gestite conformemente al DL 21.06.2013 n. 69 art. 41 bis convertito in L. 09/08/2013 n. 98.*

Nel caso in cui vi sia il superamento dei limiti stabiliti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/06 si procederà come stabilito nel titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti contaminati).

L’**ARPAM Servizio Rifiuti/Suolo**, con **nota prot. n. 16846 del 12.05.2017, ns. prot. n. 26677 del 16.05.2017**, non riporta ulteriori osservazioni.

Con le **integrazioni volontarie prot. n. 35741 del 04.08.2017** la ditta comunica la riduzione dell’entità dell’intervento di rimozione, specificando che *“...Il nuovo quantitativo previsto di asportazione risulta essere di circa mc. 4.400 per un profondità media di circa 5.00 mt”* (cfr. paragr. 3.1 del presente documento istruttorio, ndr.).

Ai sensi dell’art. 27 comma 2 del DPR 120/2017, oggi vigente, *“I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni. Per tali progetti è fatta comunque salva la facoltà di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all’articolo 9 o la dichiarazione di cui all’articolo 21 ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento”.*

Non essendo intervenuta tale richiesta da parte del proponente nei termini stabiliti, risulta applicabile la normativa pre-vigente.

Pertanto, in virtù della riduzione dell’entità dello scavo ad un quantitativo inferiore ai 6.000 mc, con conseguente classificazione dell’opera in questione, ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo, in “cantiere di piccole dimensioni” (cfr. art. 266 comma 7 del D.Lgs. 152/2006) l’intervento può accedere al regime semplificato per la gestione delle terre e rocce da scavo di cui al DL 21.06.2013 n. 69 art. 41 bis convertito in L. 09/08/2013 n. 98.

In merito alla **classificazione dei limi rispetto alla normativa sulla gestione dei rifiuti**, l’**ARPAM Servizio Rifiuti/Suolo**, con **nota prot. n. 9477 del 16.03.2016**, osservava:



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

“La ditta non riporta la normativa di riferimento relativa al riutilizzo dei limi ottenuti nella vasca di decantazione”.

Con **nota ns. prot. n. 48730 del 13.05.2016** questo Ufficio osservava invece:

“Il riutilizzo dei limi deposti nei laghetti dovrà essere autorizzato ai sensi della normativa sui rifiuti – Parte IV del D.Lgs. 152/06”.

Viste le **integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016**, il **Servizio Rifiuti/Suolo di ARPAM**, con **nota prot. n. 30330 del 09.08.2016**, osservava che:

“In merito alla gestione dei limi la ditta non ha dimostrato che tale materiale soddisfi tutte le condizioni riportate nell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 al fine di poter essere considerato sottoprodotto. Si ritiene comunque che il materiale in oggetto debba essere gestito ai sensi del D.M. 5/2/98 relativamente alla tipologia 12.7”;

Anche il **Settore IV – Area Rifiuti e Suolo – U.O. Gestione Rifiuti**, con nota del 12.09.2016, osservava che *“Il proponente deve dimostrare il soddisfacimento delle condizioni di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 al fine di poter gestire il limo derivante dalla decantazione dei residui di lavaggio dei materiali di estrazione in qualità di sottoprodotto. Altrimenti detto materiale deve essere gestito come rifiuto”.*

Con le **integrazioni volontarie ns. prot. n. 22232 del 03.04.2017** la ditta dichiara:

“...Ai fini dell’inquadramento giuridico del limo derivante dalla decantazione naturale delle acque di lavaggio inerti, occorre far riferimento a quanto stabilito dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06...In relazione a tale normativa il limo si configura come sottoprodotto in quanto:

- a) Il limo è generato da un processo produttivo di cui costituisce parte integrante in quanto la decantazione naturale delle acque di lavaggio è un passaggio fondamentale, continuo e senza il quale non sarebbe possibile lavorare in quanto non si avrebbero acque pulite per lavare gli inerti. Lo scopo primario della lavorazione inerti è la produzione di inerti per edilizia e non la produzione di limo.*
- b) È certo che il limo sarà utilizzato nel corso di un successivo processo di produzione dal produttore. Il limo infatti sarà riutilizzato dal produttore per il processo di ricomposizione ambientale delle proprie cave.*
- c) Il limo verrà utilizzato per la ricomposizione ambientale delle cave senza subire alcun trattamento.*
- d) L’utilizzo del limo per la ricomposizione ambientale è legale in quanto previsto dall’autorizzazione all’attività di cava. In merito ai requisiti inerenti la protezione della salute e dell’ambiente e ai potenziali impatti negativi derivanti dall’utilizzo del limo si è proceduto a sottoporre il materiale ad analisi chimiche verificando il rispetto dei limiti relativi all’allegato V al titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 (Bonifica dei siti contaminati) e del test di cessione per i recuperi ambientali (DM 05/02/1998). Sono state scelte queste due tipologie di analisi in quanto ritenute le più idonee a rilevare eventuali impatti negativi...Le analisi...evidenziano il rispetto dei limiti imposti dalla normativa ambientale vigente...”.*

Viste le suddette integrazioni, il **Servizio Rifiuti/Suolo dell’ARPAM**, con **nota prot. n. 16846 del 12.05.2017**, osserva:



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

“In merito ai limi derivanti dalla decantazione naturale delle acque di lavaggio inerti, si fa notare che il processo produttivo che porta alla formazione di tali materiali non è la produzione di inerti ma il processo di decantazione delle acque di lavaggio e più precisamente del processo di essiccazione necessario alla produzione di tali limi. Tale processo porta direttamente alla produzione di limi di decantazione che quindi non possono essere considerati come sottoprodotto in quanto non risulta soddisfatta la condizione dell’art. 184-bis, comma 1, lett. a). Ai sensi della normativa vigente i prodotti ottenuti dalla disidratazione o decantazione naturale di acque da lavaggio inerti sono considerati, secondo la definizione data dal DM 05/02/98 ss.mm.ii., tipologia 12.7, rifiuti di fanghi costituiti da inerti”.

Con le **integrazioni volontarie prot. n. 35623 del 03.08.2017** la ditta dichiara:

“...non si condivide tale interpretazione normativa (cfr. contributo ARPAM prot. n. 16846 del 12.05.2017, ndr.) e si ribadisce che gli stessi (i limi provenienti dalla fase di decantazione, ndr.) rientrano in tutte e 4 le casistiche previste dall’art. 184 bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006...

Quando si parla di processo produttivo (in questo caso produzione di inerte e con finalità economiche), secondo quanto riportato in letteratura: cito testualmente “processo di produzione industriale (o processo produttivo) si intende una delle fasi della produzione di un prodotto, generalmente composto da più stadi attraverso i quali questo prende forma, la trasformazione di un materiale o pezzo grezzo, o anche semi-lavorato, mediante l’uso di un utensile e/o fluido attivo, per ottenere un prodotto finito”.

Questo è quello che avviene nel ciclo di produzione dell’inerte che diventa il processo di produzione per cui la ditta fa investimenti e occupa maestranze e produce il materiale che serve alle altre attività, e lo scopo non è produrre il limo.

Per quanto appena detto, quindi il limo rientra pienamente nella dizione della lett. a) dell’art. 184/bis- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

Si fa presente inoltre che la ditta LIM srl preleva il materiale da lavorazione da due cave di proprietà, una sita in territorio di San Lorenzo in Campo (PU) e l’altra nel territorio del Comune di Corinaldo (AN) località Madonna del Piano, con la lavorazione separa la matrice ghiaiosa del tout-venant, mentre la matrice limosa-sabbiosa va a formare i limi che poi vengono riportati nello stesso territorio come recupero delle cave. Quindi lo stesso materiale che viene scavato viene poi riportato negli stessi siti una volta eliminata la parte ghiaiosa oggetto del processo produttivo.

Come ultima osservazione si fa notare che il TAR Lombardia con sentenza del 22 marzo 2017 n.400, ha considerato sottoprodotto anche un limo ottenuto additivato con flocculante, purchè nell’analisi finale lo stesso additivo risulti inferiore al 0,1%. A maggior ragione i limi provenienti dalla lavorazione della ditta LIM srl possono essere considerati sottoprodotto e rientranti nella fattispecie dell’art 184/bis del D.Lgs 152/2006”.

Viste le suddette integrazioni volontarie della ditta, il **Servizio Rifiuti/Suolo dell’ARPAM**, con **nota prot. n. 34211 del 20.09.2017**, conclude:

“...Si premette che la gestione di uno scarto della lavorazione come sottoprodotto o rifiuto non è un aspetto soggetto ad autorizzazione ma va verificato di volta in volta durante le eventuali ispezioni.

Premesso ciò, dopo l’analisi della documentazione trasmessa, si osservo quanto segue:



Provincia
di Ancona

SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

La ditta ha presentato documentazione integrativa relativa alle osservazioni di cui alla nota ARPAM prot. n. 16846 del 12/05/2017. In merito alla matrice rifiuti e suolo, in particolare per quanto riguarda la possibilità di considerare i limi di decantazione come rifiuti o sottoprodotti, la ditta comunica di non condividere la nostra interpretazione normativa in quanto ribadisce che i limi di decantazione ricadono in tutte le condizioni previste dall'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006. In particolare la ditta riporta la definizione in letteratura di Processo Produttivo e dichiara che lo scopo principale del ciclo produttivo non è la produzione di limo ma di inerti in quanto è il processo per cui la ditta fa investimenti, occupa maestranze e produce materiale che serve ad altre attività. La ditta dichiara inoltre che il materiale da lavorazione che viene scavato viene poi riportato negli stessi siti di produzione, una volta eliminata la parte ghiaiosa oggetto del processo produttivo.

Visto che in questo caso si sta dibattendo di un aspetto interpretativo ed amministrativo della questione, fatto salvo che a ns parere il processo di essiccazione necessario alla produzione di limi non risulta essere una fase "parte integrante" del processo di produzione degli inerti, non essendoci elementi tecnici da sottoporre a valutazione, fatta salva una vostra specifica richiesta di carattere tecnico e visto quanto in premessa, si rimanda a codesta Amministrazione l'eventuale interpretazione".

Ai fini dell'inquadramento della problematica rispetto al contesto, si richiama qui di seguito la situazione corrente dei **laghi di decantazione oggi operativi in adiacenza al sito in oggetto** (cfr. paragr. 1.1 del presente documento istruttorio). **È utile ricordare che la vasca di decantazione oggetto del presente procedimento rappresenta, come dichiarato dalla stessa ditta, l'opportunità di allargare uno dei due laghi già operativi. La gestione dei laghi sarà pertanto unitaria.**

La Provincia di Ancona, con Delibera di Giunta n. 2 del 14/01/2003, rettificata con il provvedimento n. 48 del 04/12/2003 e prorogata con D.D. n. 63 del 23/01/2008 e n. 32 del 28/01/2009, ha autorizzato, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, il recupero (R10) della cava Nuova LIM mediante l'utilizzo di limi derivanti dal lavaggio di materiali inerti.

Con la **D.D. n. 158 del 01.12.2008** la Provincia di Ancona ha escluso l'assoggettamento a VIA del Progetto di variante al piano di recupero della cava riguardante la previsione dei laghi di decantazione in sostituzione del ritombamento dell'area estrattiva. Il citato provvedimento di esclusione da VIA poneva la seguente prescrizione:

"I limi depositi nei laghetti devono essere assoggettati alla normativa dei rifiuti ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 152/06". L'allora vigente art. 186, poi abrogato, regolamentava in generale la gestione delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti.

Con **D.D. n. 649 del 30.10.2009** la Provincia di Ancona, dietro richiesta della ditta, revocava la citata autorizzazione all'attività di recupero R10, e successive proroghe, preso atto che era intenzione del proponente avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (oggi non più vigente), ed in particolare dal comma 7-ter, ossia:

"Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto".

Per concludere, la procedura in corso riguarda la variante del piano di recupero di una cava, che prevede di mantenere la vasca in esito all'attività estrattiva piuttosto che procedere al suo ritombamento, al fine di un suo utilizzo per la decantazione delle acque di lavaggio degli inerti, in continuità con le vasche esistenti. I limi possono essere destinati al ritombamento di cave, come è intenzione della ditta, sia che siano rifiuti sia che siano sottoprodotti, fermi restando i diversi regimi normativi di riutilizzo, che saranno oggetto di esame nelle successive fasi autorizzativa e gestionale.

In generale si condivide che, come affermato dall'ARPAM, la gestione di uno scarto di lavorazione come sottoprodotto non è un aspetto soggetto ad autorizzazione ma deve essere verificato di volta in volta durante le eventuali ispezioni.

È pertanto facoltà del proponente provvedere alla dimostrazione delle condizioni di sottoprodotto ex art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 nella fase operativa dell'impianto.

Diversamente, i limi dovranno essere gestiti ai sensi del D.M. 5/2/98 relativamente alla tipologia 12.7.

Relativamente alla raccolta delle acque di lavaggio nella vasca di decantazione, si rimanda alla successiva fase autorizzativa la verifica della necessità di acquisire eventuali diversi o ulteriori titoli in merito alla gestione rifiuti e/o agli scarichi idrici.

A tal riguardo si rimanda al punto 6 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

MATRICE RUMORE

L'ARPAM Servizio Radiazioni/Rumore, con nota prot. n. 9477 del 16.03.2016, registrata ns. prot. n. 31931 del 21.03.2016, dichiara di trovarsi "...nell'impossibilità di formulare valutazioni favorevoli...Per poter formulare nuove valutazioni tecniche di competenza, risulta necessario che il committente fornisca una valutazione previsionale di impatto acustico a norma di legge".

Viste le integrazioni prot. n. 65102 del 13.07.2016, il Servizio Radiazioni/Rumore, con nota prot. n. 30330 del 09.08.2016, ns. prot. n. 72834 del 10.08.2016, "...esprime valutazioni favorevoli in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico presentata ad integrazione, proponendo di vincolarle al rispetto..." della prescrizione riportata al punto 7 del paragrafo 5.1 del presente documento istruttorio.

SALUTE PUBBLICA

l'ASUR Marche Area Vasta 2, con nota prot. n. 130693 del 22.07.2016, assunta al ns. prot. n. 68711 del 26.07.2016, osservava quanto segue:

"...considerato che nel processo lavorativo non vengono utilizzati flocculanti e/o altre sostanze aggiuntive allo scopo di accelerare il processo di decantazione, considerata altresì la previsione di bagnare, all'occorrenza, le strade non asfaltate in occasione del trasporto dei



SETTORE IV
4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

Provincia
di Ancona

limi, come materiale di riempimento, nelle due cave ubicate rispettivamente nel Comune di San Lorenzo in Campo e nel Comune di Corinaldo – località Madonna del Piano, questo Servizio esprime parere favorevole, per quanto di competenza”.

5 CONCLUSIONI

5.1 Esito dell'istruttoria

L'esito dell'istruttoria tecnica evidenzia, alla luce delle integrazioni progettuali prodotte, una sostanziale adeguatezza nella valutazione dei potenziali impatti ambientali dell'intervento, idonea ad escluderne l'assoggettamento a VIA.

Si riportano di seguito le prescrizioni e le misure per la mitigazione degli impatti:

1. Area Copianificazione, Sviluppo Economico, Infrastrutture, Mobilità – U.O. Attività Estrattive (cfr. paragrafo 2.2)

Vi è la necessità di avviare da parte della Ditta la richiesta di variante al progetto estrattivo di cui all'art. 13 bis della L.R. 71/97. A tal fine si specifica che essendo una variante che incide sullo stato finale dei luoghi e sul perimetro dell'area di intervento è da intendersi di tipo sostanziale disciplinata con le modalità di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 che andrà, naturalmente, coordinata con quanto disposto dal D.P.R. n.160/2010 (disciplina dello SUAP) ed in particolare con il procedimento unico di cui all'art. 7 del medesimo; in tale procedimento dovranno essere coinvolti, per l'espressione del parere di competenza, oltre la Provincia, anche altri Enti come la Regione Marche ed il Corpo Forestale dello Stato, ed andranno prodotti elaborati progettuali aggiuntivi e di maggior dettaglio con la realizzazione di un nuovo rilievo plano-altimetrico che evidenzia le quote di fondo scavo ed un adeguato numero di sezioni.

2. Successivamente alla rimozione dei limi decantati, prima dell'inizio del ciclo successivo di decantazione, dovrà essere garantita l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della vasca (strato di argilla di spessore 20-30 cm) (cfr. paragrafo 3.2).

3. In occasione della rimozione dei limi decantati, lo scavo non dovrà essere ulteriormente approfondito (cfr. paragrafo 3.2).

4. La ditta dovrà effettuare un monitoraggio a cadenza semestrale in un punto situato immediatamente a monte e in uno situato immediatamente a valle dell'area di progetto. Il monitoraggio dovrà prevedere una misura quantitativa del livello di falda in corrispondenza dei periodi di minima e di massima escursione della stessa ed una misura qualitativa dei parametri: solidi sospesi totali, ph e COD.

I piezometri potranno essere quelli esistenti o, se la ditta lo ritenga opportuno, di nuova realizzazione. Entro un mese la ditta dovrà produrre un'apposita cartografia, in scala adeguata, con riportata la proposta di ubicazione dei punti per il monitoraggio delle acque sotterranee in relazione all'andamento dei flussi idrici della falda.

In fase di monitoraggio, i dati dovranno essere periodicamente comunicati a questa Autorità che si avvarrà dell'ARPAM per le valutazioni di competenza (cfr. paragrafo 4.2 - Acque).



5. ARPAM Aria (cfr. paragrafo 4.2 - Aria)

Al fine di salvaguardare lo stato di Qualità dell'Aria del sito, il proponente dovrà attuare le seguenti azioni di mitigazione:

1. Le aree interessate da lavorazioni che generano polveri, i cumuli di materiale, le strade ed i piazzali devono essere mantenuti bagnati con sistemi di annaffiatura, intensificando tale intervento nei periodi di massima attività anemologica o di siccità.
 2. Impianto di pulizia delle ruote all'uscita delle aree di impianto.
 3. Adozione di apposito sistema di copertura del carico durante la fase di trasporto nei veicoli utilizzati per la movimentazione di limi e inerti.
 4. Transito dei mezzi a velocità ridotta.
 5. Schermatura delle zone di lavorazione con reti anti polvere o altri metodi equivalenti, per il trattenimento delle polveri e schermatura delle zone vicine ai recettori.
 6. Realizzazione di pavimenti con strato di materiale ghiaioso o con altra pavimentazione, al fine di evitare il sollevamento delle polveri determinate dal passaggio dei mezzi in transito.
 7. Processi di movimentazione con scarse altezze di getto e basse velocità d'uscita.
 8. Fermata dei lavori in condizioni anemologiche sfavorevoli.
 9. Pulizia periodica (almeno giornaliera nei periodi di asportazione dei limi) dei piazzali pavimentati con spazzatrici e pulitrici meccaniche al fine di rimuovere i materiali in grado di produrre polveri.
 10. Costante manutenzione dei mezzi e funzionamento dei motori limitata al minimo per ridurre la formazione di gas di combustione.
6. È facoltà del proponente provvedere alla dimostrazione delle condizioni di sottoprodotto ex art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 nella fase operativa dell'impianto.
Diversamente, i limi dovranno essere gestiti ai sensi del D.M. 5/2/98 relativamente alla tipologia 12.7.
Relativamente alla raccolta delle acque di lavaggio nella vasca di decantazione, si rimanda alla successiva fase autorizzativa la verifica della necessità di acquisire eventuali diversi o ulteriori titoli in merito alla gestione rifiuti e/o agli scarichi idrici (cfr. paragrafo 4.2 – Rifiuti/Suolo).

7. ARPAM Radiazioni/Rumore (cfr. paragrafo 4.2 – Radiazioni/Rumore)

Entro 3 mesi dalla data di rilascio del procedimento autorizzatorio, deve essere presentata una apposita valutazione di impatto acustico "post operam" redatta da un tecnico competente in acustica, che attesti il rispetto dei limiti normativi. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali fonti di disturbo, sia ai confini dell'area del sito in oggetto, sia in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi più vicini (così come definiti all'art. 2 della L. 447/95) nel periodo di riferimento diurno, nelle condizioni realistiche maggiormente cautelative per i recettori. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione (assoluto e differenziale), previsti dalla normativa vigente. La quantificazione del livello di immissione differenziale presso gli



Provincia
di Ancona

SETTORE IV

4.3 - Area Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

4.3.1 - U.O. VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Menicucci, 1– 60121 ANCONA
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

ambienti abitativi maggiormente esposti (o in facciata degli stessi) dovrà essere ottenuta mediante misure dirette dei livelli ambientali e residui diurni.

La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà contenere la valutazione delle opere di mitigazione da realizzare per rientrare nel rispetto dei limiti. La relazione tecnica dovrà essere corredata di opportuna planimetria (1:500 o 1:1000) con indicati i punti di misura, i punti in cui sono posizionate le apparecchiature della ditta in esame, le relative distanze, le principali infrastrutture dei trasporti, con indicate le relative fasce di pertinenza, e la classificazione acustica dell'area in esame.

L'ottemperanza alla prescrizione sopra riportata risulta condizione necessaria per il mantenimento delle valutazioni favorevoli.



6 ELENCO ELABORATI

Deposito - Prot. n. 6559 del 19.01.2016

- Tav. 1 – Elenco degli elaborati;
- ~~Tav. 2 – Studio preliminare ambientale (sostituito);~~
- Tav. 3 – CTR e bacino visuale – Documentazione fotografica – Foto satellitare;
- Tav. 4 – Stralcio corografia – PTC – PAI – PRG - catastale;
- Tav. 5 – Planimetria stato attuale;
- Tav. 6 – Planimetria stato di progetto;
- Tav. 7 – Sezioni stato attuale e di progetto;
- Tav. 8 – Relazione geologica.

Integrazioni per avvio - Prot. n. 18956 del 17.02.2016

- Tav. 2I - Studio preliminare ambientale (*sostituisce il precedente*).

Integrazioni - Prot. n. 65102 del 13.07.2016

- Nota integrativa;
- Tav. 1I – Elenco degli elaborati;
- Tav. 5I – Planimetria stato attuale;
- Tav. 6I – Planimetria stato di progetto;
- Tav. 7I – Sezioni stato attuale e di progetto Sez. 1-1;
- Tav. 7.1I – Sezioni stato attuale e di progetto Sez. 2-2;
- Tav. 10I – Piano quotato;
- Tav. 11I – Planimetria dei venti dominanti con indicazione dei corpi recettori;
- Tav. 12I – CTR con percorso limi;
- Tav. 13I – Previsione impatto acustico;
- Registro delle misurazioni di monitoraggio piezometri.

Integrazioni volontarie - Prot. n. 22232 del 03.04.2017

- Nota integrativa;
- Risultati delle analisi del fango proveniente dalla decantazione delle acque di lavaggio inerti.

Integrazioni volontarie - Prot. n. 35623 del 03.08.2017

- Nota integrativa.

Integrazioni volontarie - Prot. n. 35741 del 04.08.2017

- Nota integrativa;
- Tav. 7.1-I-Sezione stato di escavazione previsto e di progetto di variante Sez. 2-2.